



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 869

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA: Legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20, art. 28. Approvazione dei requisiti di accesso, delle condizioni e dei criteri per la concessione del contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno del risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie - Bando 2023 (codice CUP C44F23000040003).

Il giorno **19 Maggio 2023** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

al fine di favorire l'indipendenza abitativa delle giovani coppie e incentivare l'adesione a forme di previdenza complementare, con l'approvazione dell'articolo 28 della legge provinciale del 29 dicembre 2022, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2023) è prevista la possibilità da parte della Provincia di concedere un contributo di euro 15.000,00 per l'acquisto della prima casa di abitazione purché una quota sia finalizzata al versamento su una posizione pensionistica complementare già attivata o da attivarsi.

Con l'intento di potenziare l'effetto incentivante del contributo provinciale, tale iniziativa si affianca a quelle statali inserendosi in un quadro normativo che a livello nazionale è orientato a supportare sia l'acquisto che il recupero e la riqualificazione energetica delle unità abitative.

In particolare, l'articolo 64, commi da 6 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis, rubricato "Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile" ha introdotto alcune agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l'acquisto della prima casa da parte di giovani acquirenti under 36, prorogate fino al 31 dicembre 2023 dalla legge di bilancio statale 2023. La norma prevede, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli acquisti non soggetti a IVA, e il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta per gli acquisti soggetti a IVA (oltre all'esenzione dalle predette imposte). In entrambi i casi è poi stabilita l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Con riferimento al recupero e alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, le disposizioni statali prevedono tuttora la possibilità di usufruire delle detrazioni di imposta per le relative spese nella misura del 50% e 65%. Sono stati inoltre introdotti nel tempo ulteriori bonus con differenti percentuali di recupero fiscale, quali ad esempio il "bonus facciate", il "sisma bonus", il "bonus verde" nonché il "Superbonus 110%".

Al fine di dare attuazione al citato articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2022, la Giunta provinciale è chiamata a definire i requisiti di accesso, il termine per l'adesione ai fondi, l'entità della quota, le condizioni e i criteri per la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, le modalità per l'applicazione della suddetta disposizione normativa, il periodo di raccolta delle domande, nonché ogni altro elemento necessario all'attuazione della disposizione di legge provinciale.

Si descrivono di seguito le principali disposizioni del Bando di cui si propone l'approvazione con il presente provvedimento.

Innanzitutto, il Bando individua i soggetti beneficiari della misura incentivante identificandoli nelle "giovani coppie" intese come coppie formate da coniugi conviventi, uniti civilmente conviventi o conviventi di fatto. I componenti della giovane coppia non devono aver compiuto i 36 anni di età alla data del 31 dicembre 2023.

Al fine di accedere al contributo la giovane coppia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di presentazione della domanda, deve aver acquistato la prima casa di abitazione ubicata nel territorio della provincia di Trento ad un prezzo comprensivo di imposte pari ad almeno 30.000,00 euro, incluse le pertinenze.

In particolare, il contributo può essere concesso per l'acquisto della prima casa di abitazione rientrante in una delle categorie catastali da A/2 ad A/7. E' ammesso a contributo anche l'acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse od aperte)

destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale oggetto di contributo.

Il Bando stabilisce poi i requisiti che la giovane coppia deve possedere per accedere al contributo, dando rilievo in particolare alla residenza anagrafica sul territorio provinciale (che almeno un componente deve possedere da almeno due anni), alla condizione economico-patrimoniale (ICEF non superiore a 0,49) e all'assenza di altre proprietà (salvo quella riferita a quote o alla nuda proprietà o a unità abitative assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi o conviventi di fatto). E' inoltre previsto l'obbligo per entrambi i componenti della giovane coppia di attivare una posizione pensionistica complementare presso un fondo pensione aderente all'iniziativa.

I termini per la presentazione della domanda di contributo da parte delle giovani coppie in possesso dei requisiti sono fissati dal 1 giugno al 30 settembre 2023 e il contributo viene concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Con riferimento alla misura del contributo, fissata dall'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2022 in euro 15.000,00, il Bando prevede che una quota, pari ad euro 2.000,00, denominata "quota previdenza", venga versata direttamente dalla Provincia, previa delega dei beneficiari, sulla posizione pensionistica complementare da loro attivata, mentre la restante quota pari ad euro 13.000,00 sia direttamente liquidata agli stessi.

La giovane coppia è tenuta al rispetto di una serie di vincoli tra i quali l'obbligo di trasferire e mantenere la residenza presso la prima casa di abitazione per 5 anni, il divieto di alienare la proprietà (salvo alcune specifiche eccezioni) e l'impegno a mantenere attiva per 5 anni la posizione pensionistica complementare effettuando a favore della stessa il versamento volontario, in unica o più soluzioni, di un importo pari a euro 1.000,00 per ogni componente.

Con riferimento all'individuazione dei fondi pensione presso i quali i componenti della giovane coppia possono attivare e mantenere una posizione pensionistica complementare, si propone di confermare una disciplina analoga a quella già precedentemente approvata in attuazione dell'articolo 3, comma 4 ter, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, anche rispetto alle modalità e alle condizioni per l'adesione all'iniziativa in oggetto. Seppur inserito in una diversa disposizione di legge, il presente contributo presenta infatti le medesime caratteristiche della misura incentivante introdotta con il predetto articolo 3.

In particolare, per poter aderire all'iniziativa, si richiede che i fondi pensione interessati possano essere qualificati quali "forma pensionistica complementare" ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e che la media aritmetica dell'indicatore sintetico dei costi di gestione su cinque anni dei comparti di investimento gestiti dal fondo sia inferiore all'1,70 per cento, come da ultima nota informativa depositata presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione alla data del 31 marzo 2023.

Similmente a quanto previsto dalla disciplina attuativa del richiamato articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013, i fondi pensione che intendono aderire all'iniziativa sono tenuti a presentare la domanda di adesione a Pensplan Centrum S.p.A. con le modalità e alle condizioni che saranno definite dalla medesima società, come previsto nel "Disciplinare contenente le direttive a Pensplan Centrum S.p.A. per l'attuazione dell'articolo 28 della legge provinciale del 29 dicembre 2022, n. 20 - Risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie" di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare, Pensplan può disporre eventuali adempimenti a carico dei fondi pensione volti alla verifica dell'esistenza della posizione previdenziale complementare e dei versamenti effettuati dai beneficiari tramite

bonifici bancari nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo. Pensplan verifica durante il periodo di adesione il permanere dei requisiti e delle condizioni previste in capo ai fondi pensione per l'adesione medesima.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1988 del 18 novembre 2014, si prende atto che la società Pensplan Centrum S.p.A. è una società in house della Provincia Autonoma di Trento, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, alla quale poter assegnare lo svolgimento di funzioni e attività nel settore della previdenza, della sanità integrativa, del risparmio previdenziale e delle assicurazioni sociali. Pensplan Centrum S.p.A. è il soggetto di sistema istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/1997 per il sostegno, nell'ambito territoriale regionale, alla previdenza complementare e specializzato in questa materia. La stessa società, al fine di poter svolgere le predette funzioni e attività, deve necessariamente ottenere il preventivo parere favorevole del Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 5, comma 1, del patto parasociale siglato dai predetti enti. In data 12 maggio 2023 è stato ottenuto il parere dal citato Comitato sullo svolgimento dei compiti ora puntualmente individuati nel disciplinare di cui all'Allegato 2. Il disciplinare dovrà essere sottoscritto per accettazione dalla società. Si evidenzia che i compiti individuati nell'Allegato 2 saranno svolti dalla società a titolo gratuito.

La presente proposta è stata sottoposta ai pareri delle competenti strutture di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016. A tale proposito si evidenzia che in accordo con il Dirigente dell'A.P.A.P.I. non è stato richiesto il parere della suddetta Agenzia con riferimento all'indicatore ICEF richiamato tra i requisiti di accesso (ICEF riferito all'edilizia agevolata) in quanto la relativa disciplina – in tale sede non modificata - è già stata oggetto di precisa valutazione da parte della medesima struttura.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare:

- i requisiti di accesso, le condizioni e i criteri per la concessione del contributo, di cui all'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2022 n. 20, nonché le modalità e ogni altro elemento necessario per l'applicazione del predetto articolo come stabiliti nell'Allegato 1 "Contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno del risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie - Bando 2023", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il "Disciplinare contenente le direttive a Pensplan Centrum S.p.A. per l'attuazione dell'articolo 28 della legge provinciale del 29 dicembre 2022, n. 20 - Risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie", di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono individuati i compiti che saranno svolti da Pensplan Centrum S.p.A..

Le risorse a disposizione sul capitolo 652045 del bilancio provinciale per finanziare le richieste di contributo sono complessivamente pari ad euro 3.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2023.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 28 della legge provinciale del 29 dicembre 2022, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2023);
- visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- visti gli atti sopra indicati;

- vista la determinazione del 24 giugno 2021 di ANAC la quale ha disposto l'iscrizione della Provincia autonoma di Trento all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla società Pensplan Centrum S.p.A.;
- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- acquisiti i pareri delle strutture di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, da parte della UMST Pianificazione, Europa e PNRR con nota prot. 342879 del 9 maggio 2023 e del Dipartimento Affari finanziari con nota prot. n. 354027 dell'11 maggio 2023;
- a voti unanimi legalmente espressi;

delibera

1. di approvare i requisiti di accesso, le condizioni e i criteri per la concessione del contributo di cui all'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2022 n. 20, nonché le modalità e ogni altro elemento necessario per l'applicazione del predetto articolo come stabiliti nell'Allegato 1 "Contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno del risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie - Bando 2023", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Disciplinare contenente le direttive a Pensplan Centrum S.p.A. per l'attuazione dell'articolo 28 della legge provinciale del 29 dicembre 2022, n. 20 - Risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie" come definito nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre che per aderire all'iniziativa i fondi pensione interessati devono:
 - a. poter essere qualificati quali "forma pensionistica complementare" ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e la media aritmetica dell'indicatore sintetico dei costi di gestione su cinque anni dei comparti di investimento gestiti dal fondo deve essere inferiore all'1,70 per cento, come da ultima nota informativa depositata presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione alla data del 31 marzo 2023;
 - b. inviare la domanda di adesione a Pensplan Centrum S.p.A. nelle modalità e alle condizioni che saranno definite dalla medesima Società;
 - c. mantenere i requisiti di cui alla precedente lettera a) per tutto il periodo di partecipazione all'iniziativa, comunicando eventuali variazioni a Pensplan Centrum S.p.A.;
4. di dare atto che si provvederà, con successive determinazioni del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa alla concessione dei contributi, con relativo impegno di spesa, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
5. di dare atto che con successive determinazioni del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa sarà approvata la modulistica prevista nel Bando;
6. di prenotare, per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di euro 3.000.000,00 sul capitolo 652045 dell'esercizio finanziario 2023, tenuto conto dell'esigibilità della spesa ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che il codice CUP per tale intervento è C44F23000040003;

8. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia;
9. di disporre che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, relativi ai richiedenti e ai beneficiari del contributo sono trattati dalla Provincia e da Pensplan Centrum S.p.A. esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20. I predetti dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità e con gli stessi vincoli, tra Provincia autonoma di Trento e Pensplan Centrum S.p.A.;
10. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è possibile:
 - adire la competente autorità giurisdizionale nei casi e nei termini previsti dalla legge;
 - in alternativa, esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione del provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, qualora la controversia spetti alla giurisdizione amministrativa.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Bando di contributi per acquisto prima casa e sostegno del risparmio pensionistico complementare a giovani coppie

002 Disciplinare contenente le direttive a Pensplan Centrum S.p.A.

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

ALLEGATO 1

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE E PER IL SOSTEGNO DEL RISPARMIO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE A FAVORE DELLE GIOVANI COPPIE

BANDO 2023

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente bando individua i requisiti di accesso, le condizioni e i criteri per la concessione del contributo di cui all'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 nonché le modalità e ogni altro elemento necessario per l'applicazione del predetto articolo.

Articolo 2 Finalità del contributo

1. Il contributo è finalizzato a favorire sia l'acquisto della prima casa di abitazione che il risparmio pensionistico complementare da parte di giovani coppie.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente bando s'intende:
 - a) per "prima casa di abitazione", l'unità immobiliare ad uso abitativo destinata ad abitazione principale nella quale la giovane coppia dimora abitualmente e stabilisce la residenza anagrafica, ivi comprese le pertinenze se l'acquisto delle stesse è contestuale a quello dell'unità immobiliare al servizio della quale sono destinate in modo durevole;

- b) per “giovane coppia”, quella composta da coniugi conviventi, uniti civilmente conviventi o conviventi di fatto come definiti dall’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76. E’ considerata “giovane coppia” anche quella formata da due componenti uniti da legami affettivi di coppia che diventino coniugi conviventi, uniti civilmente conviventi o conviventi di fatto come definiti dall’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, entro il termine previsto dall’articolo 10, comma 1, lettere a) e c), eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 11. I componenti della giovane coppia non devono aver compiuto i 36 anni di età alla data del 31 dicembre 2023;
- c) per “condizione economica patrimoniale familiare (ICEF)”, la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, nel quale rientrano la giovane coppia, destinatario della prima casa di abitazione, definita secondo quanto disposto dall’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e dall’articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, riferita all’edilizia abitativa agevolata;
- d) per “nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione” quello nel quale rientrano la giovane coppia ed eventuali ulteriori componenti e tenuto a trasferire la residenza anagrafica nella prima casa di abitazione oggetto di contributo;
- e) per “fondo pensione aderente”, un fondo di previdenza complementare avente i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. _____ di data _____ che abbia aderito all’iniziativa;
- f) per “posizione pensionistica complementare attiva”, quella per la quale è stata formalizzata da ciascun componente la giovane coppia l’adesione al fondo tramite la sottoscrizione e la trasmissione del relativo modulo.

Articolo 4
Requisiti per la concessione del contributo

1. Può accedere al contributo previsto dal presente bando la giovane coppia che, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residente in provincia di Trento da almeno due anni; tale requisito può essere posseduto anche da uno solo dei due componenti;
 - b) rientrare in un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) non superiore a 0,49; tale requisito va calcolato avendo a riferimento tutti i componenti del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione;
 - c) avere una posizione pensionistica complementare attiva, per entrambi i componenti, presso un fondo pensione aderente; se la posizione pensionistica complementare non è attiva deve essere attivata entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda;
 - d) non avere la titolarità in capo alla coppia o ai suoi singoli componenti e con riferimento ai 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda:
 1. di un diritto esclusivo di proprietà su altre unità abitative ad esclusione di quelle assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi o precedenti conviventi di fatto;
 2. di un diritto di proprietà per quote o di nuda proprietà, per intero o per quote, su altre unità abitative, la cui somma delle rendite catastali rivalutate, riferite a entrambi i componenti, sia superiore complessivamente a 400,00 euro. A tal fine la rendita catastale è calcolata rapportandola alla quota di proprietà o di nuda proprietà; la rendita catastale riferita all'intera nuda proprietà è considerata al 70%. Non si considerano le unità abitative assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi o precedenti conviventi di fatto;
 - e) a far data dal 1 gennaio 2023, avere stipulato l'atto di compravendita, o, nel caso di acquisto a seguito di vendita giudiziale, avere ottenuto il decreto di trasferimento da parte del giudice, della proprietà piena ed

esclusiva della prima casa di abitazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5;

- f) avere intavolato a nome della giovane coppia il diritto pieno ed esclusivo di proprietà della prima casa di abitazione o comunque averne in corso l'intavolazione;
- g) non avere ottenuto, singolarmente o congiuntamente, la concessione di contributi provinciali per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, anche per il tramite di cooperative edilizie, nel corso degli ultimi 10 anni.

Articolo 5 **Intervento ammesso a contributo**

1. E' ammesso a contributo l'acquisto da parte della giovane coppia della prima casa di abitazione ubicata sul territorio provinciale ad un prezzo, comprensivo delle imposte, pari ad almeno euro 30.000,00.
2. L'unità immobiliare ad uso abitativo deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:
 - A/2 – abitazioni di tipo civile
 - A/3 – abitazioni di tipo economico
 - A/4 – abitazioni di tipo popolare
 - A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare
 - A/6 - abitazioni rurali
 - A/7 – villino
3. Le pertinenze devono appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:
 - C/2 - Magazzini e locali di deposito;
 - C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);
 - C/7 - Tettoie chiuse od aperte.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso in cui uno o entrambi i componenti della giovane coppia siano proprietari per quote di un'unità

abitativa, con eventuali pertinenze, è ammesso l'acquisto da parte della giovane coppia delle restanti quote fino al raggiungimento del 100%.

5. Non è ammesso a contributo l'acquisto, per intero o per quote, della prima casa di abitazione da parenti e affini, entro il primo grado.

Articolo 6

Presentazione della domanda: termini, modalità e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal 1 giugno 2023 al 30 settembre 2023 mediante utilizzo dell'applicazione web resa disponibile all'indirizzo <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-acquisto-prima-casa-Bando-2023>. L'accesso all'applicazione web deve avvenire mediante identificazione con SPID, CIE, CPS/CNS. La domanda presentata prima o oltre i termini è irricevibile.
2. La domanda deve essere compilata e presentata da uno dei componenti la giovane coppia, previa delega dell'altro componente alla formazione e presentazione della domanda; alla delega è allegata fotocopia del documento di identità e informativa privacy sottoscritta per ricezione e presa visione. La domanda è inammissibile qualora sia presentata da un componente non delegato.
3. Alla domanda deve essere allegata copia semplice del contratto di compravendita della prima casa di abitazione. Nel caso di acquisto a seguito di vendita giudiziale deve essere allegato, in luogo del contratto di compravendita della prima casa di abitazione, copia conforme all'originale del decreto del giudice di trasferimento della proprietà.
4. Nel caso in cui il diritto di proprietà della prima casa di abitazione sia in corso di intavolazione, nella domanda vanno indicati la data e il numero di G.N. attribuito in sede di presentazione dell'istanza di intavolazione.
5. La domanda presentata dalla giovane coppia priva dei requisiti previsti dall'articolo 4 è inammissibile.

6. Se la domanda e/o la documentazione deve/ono essere regolarizzata/e e/o integrata/e si procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa (legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23). La regolarizzazione e/o integrazione deve essere presentata secondo la modalità di cui al comma 1 e sottoscritta da entrambi i componenti la giovane coppia, allegando fotocopia dei documenti di identità, se riferita a quanto dichiarato in domanda ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
7. Nel caso di decesso o di ritiro della domanda prima della concessione del contributo, anche di uno solo dei componenti la giovane coppia, la domanda decade.
8. I moduli di domanda e di delega sono approvati con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.

Articolo 7 **Misura del contributo**

1. Il contributo è quantificato in euro 15.000,00, di cui una quota pari ad euro 2.000,00, denominata "quota previdenza", è versata sulle posizioni pensionistiche attivate presso i fondi pensione aderenti dai componenti la giovane coppia.

Articolo 8 **Concessione del contributo**

1. Il contributo è concesso con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa da adottarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
2. Il contributo è concesso in parti uguali ai componenti la giovane coppia.
3. Le domande non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie sono oggetto di provvedimento di non concessione ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa.

Articolo 9
Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato a ciascun componente la giovane coppia entro 90 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione nel seguente modo:
 - a) la quota previdenza è versata dalla Provincia sulle posizioni pensionistiche individuali attivate presso i fondi pensione aderenti sulla base di una specifica delega fornita in sede di domanda del contributo;
 - b) la restante quota è versata direttamente ai componenti.

Articolo 10
Vincoli

1. I componenti della giovane coppia beneficiaria del contributo sono tenuti a:
 - a) trasferire la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 11. Tale vincolo si applica anche agli altri eventuali componenti del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione;
 - b) attivare la/e posizione/i pensionistica/che complementare/i presso un fondo pensione aderente entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda;
 - c) diventare giovane coppia ai sensi del primo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 entro il termine di cui alla lettera a);
 - d) mantenere la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione o, se successiva, dalla data di trasferimento della residenza; per il medesimo periodo la prima casa di abitazione non può essere oggetto, anche parzialmente, di locazione, di comodato o di costituzione di un diritto reale di godimento;

- e) mantenere la titolarità della propria quota di proprietà sulla prima casa di abitazione, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione o, se successiva, dalla data di trasferimento della residenza, salvo quanto previsto dall'articolo 13;
- f) effettuare mediante bonifico bancario a favore della propria posizione pensionistica complementare, il versamento volontario, in unica o più soluzioni, di un importo pari a 1.000,00 euro per ogni componente entro 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione;
- g) mantenere attiva la propria posizione pensionistica per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.

Articolo 11 **Proroga del termine per il trasferimento di residenza**

1. Prima della scadenza del termine per il trasferimento della residenza previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), la giovane coppia può richiedere per giustificati motivi, con apposita istanza in regola con l'imposta di bollo, una sola proroga del predetto termine per un periodo massimo di dodici mesi. La richiesta di proroga è presentata e sottoscritta da uno o da entrambi i componenti della giovane coppia per il nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione, utilizzando l'apposito modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa e allegando fotocopia del/i documento/i di identità.
2. La proroga è concessa con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa da adottarsi entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 12 **Trasferimento della posizione pensionistica complementare**

1. Nel periodo di mantenimento della posizione pensionistica previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera g), è ammesso il trasferimento, senza interruzioni,

dell'intera posizione individuale maturata nel fondo pensione di appartenenza presso un altro fondo pensione aderente.

Articolo 13 Vendita della prima casa di abitazione e trasferimento del contributo
--

1. Nel periodo di vigenza del vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), è consentita la vendita dell'intera prima casa di abitazione oggetto di contributo nel rispetto, a pena di decadenza, delle seguenti condizioni:
 - a) ottenere l'autorizzazione al trasferimento del contributo di cui al comma 3 prima della vendita;
 - b) acquistare un'altra prima casa di abitazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, entro il termine di cui al comma 3;
 - c) vendere la prima casa di abitazione originariamente oggetto di contributo e trasferire la residenza direttamente nella nuova prima casa di abitazione entro il termine di cui al comma 3.
2. La richiesta di autorizzazione al trasferimento del contributo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dalla giovane coppia utilizzando il modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa e allegando fotocopia dei documenti di identità.
3. L'autorizzazione è concessa con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa da adottarsi entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data del provvedimento, la giovane coppia può vendere la prima casa di abitazione oggetto dell'originario contributo e acquistare quella sulla quale chiede il trasferimento del contributo. Decorso inutilmente tale termine la giovane coppia deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione al trasferimento del contributo.
4. La giovane coppia comunica alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa l'avvenuta intavolazione degli atti di compravendita.

5. Il trasferimento del contributo è disposto con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa ad avvenuta intavolazione degli atti di compravendita.
6. I vincoli di cui all'articolo 10 si trasferiscono per la durata residua sulla nuova prima casa di abitazione.

Articolo 14 Decadenza dal contributo

1. È disposta la decadenza delle quote di contributo di entrambi i componenti della giovane coppia, con recupero delle somme erogate a titolo di contributo maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale, nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4;
 - b) mancato rispetto del vincolo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), salvo che non dipenda dal decesso del/i beneficiario/i e/o di uno dei componenti il nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione;
 - c) mancato rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), salvo che non dipenda dal decesso del/i beneficiario/i.
2. È disposta la decadenza della quota di contributo di uno o di entrambi i componenti con recupero delle somme erogate a titolo di contributo maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f) e g), salvo che non dipenda dal decesso del/i beneficiario/i. Non si procede alla decadenza dal contributo nel caso di violazione del vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), qualora il trasferimento della residenza avvenga a seguito di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare;
 - b) trasferimento dell'intera posizione individuale maturata nel fondo pensione di appartenenza presso un fondo pensione non aderente;

- c) vendita della prima casa di abitazione in violazione delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1.
3. La decadenza e il conseguente recupero delle somme sono disposti con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.

Articolo 15 **Rinuncia al contributo**

1. Se il/i componente/i la giovane coppia comunica/ano la rinuncia al contributo, si procede nei confronti del/i soggetto/i rinunciatario/i al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
2. La presa d'atto della rinuncia è disposta con determinazione del dirigente competente in materia di politiche della casa.

Articolo 16 **Comunicazioni delle variazioni**

1. La giovane coppia deve comunicare tempestivamente ogni variazione in merito alle informazioni e ai dati forniti alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.

Articolo 17 **Controlli**

1. La struttura provinciale competente in materia di politiche della casa è tenuta ad effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato relativamente al possesso dei requisiti e sul rispetto dei vincoli di cui all'articolo 10. In particolare:
- a) per quanto concerne il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, la verifica annuale dovrà riguardare il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai fini della concessione del contributo, su un campione che rappresenti una percentuale almeno pari al 5% delle domande concesse;

- b) per quanto concerne il rispetto dei vincoli, le verifiche devono essere annuali su un campione che rappresenti una percentuale almeno pari al 5% delle posizioni relative alle giovani coppie che hanno ancora in corso l'obbligo del rispetto di tali vincoli.
2. Al fine di esercitare il controllo la struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa può chiedere alle giovani coppie l'esibizione di qualsiasi documentazione ritenuta necessaria.

Articolo 18 Modalità di trasmissione

1. Le richieste e le comunicazioni previste da questo bando devono essere trasmesse secondo la modalità prevista dall'articolo 6, comma 1.
2. Qualora la modalità prevista dall'articolo 6, comma 1 non sia resa disponibile, le stesse devono essere sottoscritte dal/i componente/i la giovane coppia e trasmesse, unitamente a copia dei documenti d'identità, con una delle seguenti modalità:
- a) trasmissione tramite posta elettronica (da certificata o semplice) alla casella "serv.casa@pec.provincia.tn.it";
 - b) consegna a mano presso la struttura provinciale competente in materia di politiche della casa o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento decentrali sul territorio;
 - c) trasmissione alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Allegato n. 2

Disciplinare contenente le direttive a Pensplan Centrum S.p.A. per l'attuazione dell'articolo 28 della legge provinciale del 29 dicembre 2022, n. 20 - Risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie.

Art. 1

(Oggetto)

1. Le presenti direttive individuano i compiti svolti da Pensplan Centrum S.p.A., di seguito Pensplan, per l'attuazione dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 - Risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie.

Art. 2

(Compiti di Pensplan)

1. I compiti svolti da Pensplan sono i seguenti:
 - a) definizione delle modalità di adesione dei fondi pensione all'iniziativa;
 - b) gestione dei rapporti con i fondi pensione aderenti;
 - c) verifica, a seguito di richiesta da parte della Provincia, dell'esistenza di una posizione previdenziale complementare presso un fondo pensione aderente oltre che della data di accensione della posizione stessa;
 - d) verifica, a seguito di richiesta da parte della Provincia, del rispetto dell'impegno assunto dai richiedenti di effettuazione dei versamenti volontari negli anni successivi a quello di concessione del contributo;
 - e) definizione e gestione della promozione dell'iniziativa in relazione alla propria sfera di competenza;
 - f) supporto informativo in favore dei cittadini interessati all'iniziativa.

Art. 3

(Definizione e gestione della promozione)

1. Pensplan si occupa della promozione ed in particolare:
 - a) individua le modalità informative e comunicative per la promozione dell'iniziativa;
 - b) predispose il materiale informativo e promozionale e lo fornisce ai soggetti coinvolti;
 - c) prevede, all'interno del proprio sito internet, una pagina dedicata all'iniziativa nella quale pubblicare tutte le informazioni utili ai vari soggetti coinvolti;

Art. 4

(Rapporti con i fondi pensione)

1. Pensplan individua le modalità e le condizioni per l'adesione all'iniziativa da parte dei fondi pensione interessati in possesso dei requisiti previsti. Pensplan può disporre eventuali adempimenti a carico dei fondi pensione aderenti volti alla verifica dell'esistenza della posizione previdenziale complementare e dei versamenti effettuati tramite bonifici nei 5 anni successivi alla determinazione di concessione del contributo.
2. Pensplan verifica durante il periodo di adesione il permanere dei requisiti e delle condizioni previste in capo ai fondi pensione per l'adesione medesima.

Art. 5

(Rapporti con la Provincia)

1. Pensplan su richiesta della Provincia invia dati ed informazioni riguardanti l'attuazione del presente disciplinare.
2. Pensplan segnala alla Provincia i nominativi delle persone che non rispettano l'impegno relativo al mantenimento della posizione previdenziale complementare, o che trasferiscono l'intera posizione individuale maturata nel fondo pensione di appartenenza presso un'altra forma pensionistica complementare non aderente all'iniziativa negli anni successivi a quello di concessione del contributo, nonché il mancato versamento volontario di euro 1.000,00 entro 5 anni dalla data di concessione del contributo.

Art. 6

(Compenso)

1. Pensplan svolge le attività di cui al presente disciplinare a titolo gratuito.

Art. 7

(Durata)

1. Le presenti direttive valgono fino a diverse disposizioni. L'efficacia del presente disciplinare decorre dalla data di sottoscrizione per accettazione e termina il 31 dicembre 2030.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, relativi ai richiedenti e ai beneficiari del contributo sono trattati da Pensplan esclusivamente per le finalità di cui al presente disciplinare.
2. I dati personali di cui al precedente comma 1 possono essere comunicati, per le medesime finalità e con gli stessi vincoli, tra Pensplan Centrum S.p.A. e Provincia autonoma di Trento.

Art. 9

(Estensione del Codice di Comportamento)

1. Pensplan con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
2. A tal fine, l'Amministrazione trasmette a Pensplan, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso. Pensplan si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
3. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

4. L'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 29 e 38 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023-2025 allegato al Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Provincia autonoma di Trento, approvato ai sensi dell'art. 19 punto 1, comma 5, della L.P. 4 del 1996 con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 del 31 gennaio 2023, in caso di violazione degli obblighi può disporre la risoluzione dell'affidamento, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
5. Pensplan si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 10

(Obblighi in materia di legalità)

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, Pensplan si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del presente disciplinare nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.